



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2021
(OR. en)

5296/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0354 (NLE)**

PECHE 16

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di riunione delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di riunione delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("accordo") negoziato sotto l'egida dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), di cui l'Unione europea è membro, è stato approvato dall'Unione con decisione 2011/443/UE del Consiglio¹. L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016.
- (2) La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo e ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che sono vincolanti per le parti. Si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso.
- (3) L'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo dispone che quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l'efficacia dell'accordo nel conseguire il suo obiettivo ("prima riunione di riesame"). Le parti devono poi decidere di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità. Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte.

¹ Decisione del Consiglio 2011/443/UE, del 20 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1).

- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione per la prima riunione di riesame, che è previsto che si tenga tra il 31 maggio e il 4 giugno 2021, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e nelle eventuali riunioni intersessionali connesse, poiché le misure nel quadro dell'accordo saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008¹ e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio², sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione⁴.

¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un sistema comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) N. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) N. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e che abroga il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

- (5) Data la necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi sulla base delle informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è inoltre opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti.
- (6) L'obiettivo dell'accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l'attuazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo. L'accordo riduce gli incentivi per i pescherecci che praticano pesca INN a continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti da tale pesca raggiungano i mercati nazionali e internazionali.
- (7) La pesca INN costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca dell'Unione così come gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani.
- (8) La riunione delle parti è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire l'attuazione dell'accordo e, di conseguenza, la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. L'Unione dovrebbe svolgere un ruolo attivo, efficace e costruttivo nelle riunioni delle parti per garantire l'attuazione dell'accordo e promuovere la cooperazione internazionale sulla pesca INN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è conforme ai principi e agli orientamenti sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti¹.
2. La posizione di cui paragrafo 1 è stabilita per la prima riunione di riesame nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.

Articolo 2

1. Prima di ciascuna riunione delle parti in cui tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici sull'Unione si adottano le misure necessarie affinché la posizione da adottare a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti e altre informazioni pertinenti fornite alla Commissione, in conformità con i principi e gli orientamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

¹ Cfr. documento ST 5410/21 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

2. Ai fini del paragrafo 1, e sulla base delle informazioni ivi menzionate, la Commissione presenta al Consiglio, in tempo utile prima di ciascuna riunione delle parti, un documento scritto contenente i dettagli della proposta di specificazione della posizione dell'Unione per la discussione e l'approvazione dei dettagli della posizione da adottare a nome dell'Unione.
3. Se nel corso di una riunione delle parti è impossibile raggiungere un accordo, anche in loco, affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

Articolo 3

La posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti a seguito della terza riunione biennale delle parti successiva alla prima riunione di riesame.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
